Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

ALBO COMUNALE

DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni, dei Comitati e altre forme di aggregazione civica

Art. 3 - Iscrizione

Art. 4 – Rinnovo e aggiornamento

Art. 5 – Sospensione e cancellazione

Art. 6 - Pubblicità del Regolamento e dell'Albo

TITOLO II - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 - Finalità

Art. 8 - Costituzione e durata

Art. 9 - Compiti

Art. 10 - Organi della Consulta

10.1 - Assemblea dei Delegati delle Associazioni

10.2 - Consiglio Direttivo

10.3 - Ruoli e funzioni del Presidente, Vice Presidente, Segretario

TITOLO III - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI PER SEDI E/O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'

Art. 11 – Oggetto e finalità

Art. 12 – Requisiti per l'assegnazione

Art. 13 – Locali oggetto di concessione

Art. 14 – Durata della concessione

Art. 15 – Avviso del bando di concessione

Art. 16 – Istruttoria ed assegnazione

Art. 17 – Responsabilità ed Assicurazioni

Art. 18 – Canone e utenze

Art. 19 – Altre spese

Art. 20 – Referenti degli Uffici comunali

Art. 21 – Vigilanza e custodia

Art. 22 – Finalità e norme di comportamento generale

Art. 23 – Revoca della concessione d'uso

Art. 24 – Rinvii

TITOLO IV: CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 25 - Beneficiari

Art. 26 – Criteri e modalità per la concessione di CONTRIBUTI ECONOMICI

26.1 - Contributi per progetti: modalità di richiesta e concessione

Art. 27 - Oneri a carico dei beneficiari

TITOLO V - CONCESSIONE DI BENEFICI DIVERSI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO IL PATROCINIO

Art. 28 – Finalità

Art. 29 -Beneficiari

Art. 30 - Contenuti

Art. 31 - Presentazione delle domande

Art. 32 - Concessione del Patrocinio

LOCALI, SPAZI, SERVIZI E ATTREZZATURE

Art. 33 – Concessione di beni, spazi, attrezzature

Art. 34 – Modalità di concessione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 35 – Oggetto e finalità

Art. 36 – Requisiti per l'assegnazione

Art. 37 – Locali oggetto di concessione

Art. 38 – Durata della concessione

Art. 39 – Avviso del bando di concessione

Art. 40 – Istruttoria ed assegnazione

Art. 41 – Responsabilità ed Assicurazioni

Art. 42 – Canone e utenze

Art. 43 – Altre spese

Art. 44 – Referenti degli Uffici comunali

Art. 45 – Vigilanza e custodia

Art. 46 – Finalità e norme di comportamento generale

Art. 47 – Revoca della concessione d'uso

Art. 48 – Rinvii

TITOLO VII - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Oggetto

Art. 50 - Disposizioni per il Titolo I

Art. 51 - Disposizioni per il Titolo II

Art. 52 - Disposizioni per il Titolo III

Art. 53 - Validità del presente Regolamento

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Minturno, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per la registrazione di Associazioni, Comitati, e altre forme di aggregazione civica nell'Albo Comunale, il funzionamento della Consulta delle Associazioni nonché l'assegnazione di sedi, di strumenti, di sostegni economici e contributi diversi, nei principi di equità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. II presente Regolamento si attiene e dà esecuzione ai principi enunciati dallo Statuto Comunale all'art. 38.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni, dei Comitati e delle altre forme di aggregazione civica

1. Il Comune riconosce e promuove il valore di promozione sociale, di solidarietà, culturale ed economico di tutte le forme di organizzazione associativa senza scopo di lucro presenti nel territorio di Minturno.

2. Il Comune promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà di progresso civile ed economico.

3. Il Comune, anche nell'intento di garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni e dai comitati senza fini di lucro aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese al bene comune.

4. Al fine dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi senza scopo di lucro presenti sul territorio è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni e dei Comitati, di seguito chiamato "Albo".

5. L'Albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendone il coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

6. L'Albo comprende:

a. **le Organizzazioni di volontariato** istituite ai sensi della L 266/91 e della L.R. Lazio 29/93;
b. le **Associazioni di promozione sociale** istituite ai sensi della L 383/2000 e della L. R. 22/99;
c. le **Associazioni non lucrative di utilità sociale** (ONLUS) di cui al D.L 460/97;

d. le **Associazioni culturali** istituite ai sensi dell'art. 148 del DPR 917/1986 e della sez. 1 del D.L. 460/97;
e. i **Comitati spontanei e altre forme di aggregazione civica** istituiti con atto pubblico e/o con scrittura privata registrata (eccetto le limitazioni previste all'art. 3, comma 2).
f. le **Associazioni di promozione e attività sportiva dilettantistica**.

7. L'Albo è suddiviso in base alla costituzione delle associazioni nelle seguenti sezioni:
   a. Organizzazioni di volontariato;
   b. Associazioni di promozione sociale;
   c. Associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
   d. Associazioni culturali;
   e. Comitati spontanei e altre forme di aggregazione civica;
   f. Associazioni di promozione e attività sportiva dilettantistica, quali:
      1. Associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I.;
      2. Organizzazioni che nel loro statuto abbiano diretto riferimento ad attività sportive o psicomotorie, affiliate alle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), agli E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva) e D.A. (Discipline Associate) riconosciute dal C.O.N.I.;
      3. Organizzazioni il cui scopo, documentabile, è realizzare attività finalizzate alla solidarietà ed integrazione sociale (per i diversamente abili o altre categorie protette), affiliate alle F.S.N. e/o E.P.S. riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico).

8. All'interno delle sezioni precedenti, per ogni associazione saranno indicate anche le aree tematiche di intervento (per esempio, cultura e turismo, educazione civica e valorizzazione territoriale, pace, diritti umani e cooperazione internazionale, sociale e sanitaria, gioco-sport e tempo libero, specializzazione sportiva, ambiente, ecc.).

Art. 3 - Iscrizione

1. All'Albo possono iscriversi le Associazioni e i Comitati che:
   - perseguono fini e svolgono attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
   - sono portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
   - svolgono attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
   - sono dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, di divisione degli utili, di rapporti economico-patrimoniale a favore degli associati;
   - sono istituite ai sensi dell'art. 3 della L. 266/91 e dell'art. 2 della L. 383/2000;
   - hanno sede in Minturno o nelle varie Frazioni oppure sono operanti nel territorio comunale oppure rappresentano la sezione locale di Associazioni nazionali e/o regionali.

2. Non possono iscriversi

a) i partiti politici;

b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

3. La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, utilizzando il modello A (allegato al presente Regolamento), e si perfeziona con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, che indicherà il rispetto delle condizioni richieste per l'iscrizione all'Albo, da emettersi entro 60 giorni.

4. Sono iscritti di diritto, dietro richiesta e senza necessità del provvedimento di assenso alla stessa da parte del Responsabile del Servizio competente, tutte le Associazioni iscritte ai Registri nazionali e a quello della Regione Lazio.

5. L'eventuale diniego all'iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto da parte del/dei Responsabile/i dell'/degli ufficio/i competente/i all'Associazione o agli organi di partecipazione costituiti in forma associativa entro 30 giorni. Contro il suddetto diniego può essere proposto ricorso entro i successivi 30 giorni alla Commissione Consiliare competente.

6. Ogni Associazione iscritta nell'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

7. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente redatto e registrato come atto pubblico o scrittura privata registrata, con copia del documento del legale rappresentante, codice fiscale/partita IVA;
- principali estremi identificativi dell'organizzazione (sede legale e sede operativa se non coincidente con la prima, referente in Minturno relativamente alle associazioni con sede in località diversa, recapito telefonico e di posta elettronica obbligatorio), da aggiornare in caso di variazioni con comunicazione tempestiva scritta indirizzata al Comune;
- determina di iscrizione nei Registri regionali e/o all'anagrafe delle ONLUS istituita presso la Direzione Regionale delle Entrate. Per le Associazioni sportive, affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I.);
- certificazione di iscrizione a Registri regionali, provinciali, nazionali o altri organismi previsti dalla legge;
- relazione datata e firmata dal presidente o dal legale rappresentante sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno e sul programma delle attività da svolgere nell'anno successivo, salvo per le associazioni di nuova costituzione, che allegheranno solo il programma delle attività da svolgere;

- copia dell'ultimo bilancio consuntivo e del verbale dell'organo statutario che lo ha approvato, sottoscritto per autenticità dal Presidente o dal legale Rappresentante (ad accezione delle associazioni costituite nell'anno di iscrizione);
- eventuale materiale informativo o quant'altro ritenuto utile a descrivere l'organizzazione e la sua attività;
- breve scheda di presentazione dell'organismo, da pubblicare eventualmente sul sito del Comune di Minturno (massimo 500 caratteri), secondo il modello C allegato.

Art. 4 – Rinnovo e aggiornamento

1. L'iscrizione va rinnovata ogni anno, presentando il modello B. Allo scopo le associazioni inviano:
   a. certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione (se variato);
   b. documento del legale rappresentante;
   c. eventuali variazioni dello Statuto di natura sostanziale (forma giuridica, scopo associativo) entro il 28 febbraio;
   d. programma di massima delle iniziative programmate per l'anno corrente entro il 28 febbraio;
   e. una relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare, accompagnata da una copia del bilancio, contenente i dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse, entro il 30 aprile.

2. Ogni altra variazione dei principali estremi identificativi dell'organizzazione (denominazione, sede, referente in Minturno o Frazioni, recapito telefonico e di posta elettronica obbligatorio, codice fiscale/partita IVA) che si verifichi nel corso dell'anno, va comunicata all'ufficio competente entro 30 (trenta giorni) dalla variazione.

3. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 5 – Sospensione e cancellazione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale, previa valutazione nella Commissione Consiliare competente e ascoltato il parere della Consulta delle Associazioni, qualora l'Associazione stessa dimostri negligenza nel rispetto del presente Regolamento e dei propri scopi sociali.

2. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento amministrativo, avviene:
   - su richiesta del presidente o del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
   - in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art.3;
   - in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.4;
   - in caso di cessazione dell'attività.

3. Sono altresì cancellate dall'Albo, per iniziativa e con atto deliberativo della Giunta Comunale, le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- grave negligenza o mala fede nell'utilizzo dei contributi concessi;
- condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

4. L'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'Associazione e per conoscenza alla Consulta.

Art. 6 - Pubblicità del Regolamento e dell'Albo

Il presente Regolamento e il relativo Albo sono pubblicati sul sito internet del Comune di Minturno www.comune.minturno.lt.it.

TITOLO II - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 - Finalità

1. Il Comune di Minturno istituisce la Consulta delle Associazioni, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa per integrare ed arricchire le proposte degli Organi Amministrativi del Comune, con l'apporto delle competenze specifiche di tutti gli organismi a base associativa.

2. Sono considerate di particolare importanza collettiva le associazioni che operano nei settori di cui al comma 7 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 8 - Costituzione e durata

1. La Consulta delle Associazioni non ha connotazione politica e/o partitica. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, associazioni e comitati operanti sul territorio comunale ed iscritti all'Albo comunale.

2. Ad essa non possono aderire partiti politici (o equivalenti), associazioni sindacali, tutti coloro che difendono interessi economici e/o di categoria, salvo la possibilità, per queste ultime, di essere convocate, ascoltate o di presentare istanze, in merito ad argomenti di loro pertinenza ma di interesse collettivo.

3. Non possono costituire membri della Consulta i rappresentanti di associazioni che rivestono anche ruoli all'interno di partiti politici o equivalenti.

4. L'Amministrazione Comunale pone a disposizione della Consulta i locali e i mezzi necessari per il suo funzionamento e può partecipare alle sue attività interne in qualità di osservatrice.

5. La Consulta dura in carica tre anni.

Art. 9 - Compiti

1. La Consulta delle Associazioni:

   a) promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle Associazioni e dei Comitati, nel rispetto delle autonomie;

   b) presenta istanze, petizioni, proposte nei settori di competenza delle Associazioni e dei Comitati che la compongono;

   c) incentiva il coordinamento e la collaborazione tra le varie associazioni;

   d) favorisce l'utilizzo comune degli immobili e degli altri strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione per le attività associative;

   e) favorisce le attività sociali, culturali, sportive, la valorizzazione dei beni ambientali e la conservazione delle tradizioni locali;

f) propone all'Amministrazione Comunale la programmazione annuale delle attività associative entro i 30 giorni precedenti l'approvazione del Bilancio comunale, con comunicazione di tale data da parte dell'ufficio competente;

g) viene convocata e/o chiede di essere convocata dall'Amministrazione Comunale per esprimere il proprio parere ogni qual volta quest'ultima debba prendere importanti decisioni che hanno ricaduta su ampia parte del territorio e/o della popolazione minturnese.

h) invita il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri delegati dei settori specifici, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, a partecipare alle riunioni che essa terrà;

i) promuove, se necessario, la regolamentazione necessaria al suo funzionamento.

Art. 10 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei Delegati delle Associazioni;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

10.1 - Assemblea dei Delegati delle Associazioni

1. L'Assemblea dei Delegati è l'organo decisionale della Consulta. E' composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) di ciascuna delle associazioni appartenenti alla Consulta. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. In presenza dei membri effettivi, i membri supplenti possono comunque partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto.

2. Non sono ammesse ulteriori deleghe. Un membro può rappresentare una sola Associazione/Comitato/ecc. Ogni Associazione/Comitato/ecc. può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

3. L'Assemblea designa il Consiglio Direttivo, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, 3 Consiglieri (facoltativi).

4. Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Direttivo.

5. L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte nell'anno, su convocazione del Presidente per la programmazione ed il coordinamento delle attività. Per ogni altra attività può essere convocata da almeno un terzo dei suoi componenti; nel caso in cui una sola associazione abbia necessità di discutere di un argomento in riunione, la stessa ne chiede la convocazione al Presidente.

6. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3 dei medesimi componenti.
7. Le sedute sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente o, in sua assenza un altro componente del Consiglio Direttivo.
8. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.
9. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi. La comunicazione verrà effettuata attraverso il sito del Comune, i siti delle associazioni membri e/o le pagine dei maggiori Social Network e/o degli organi di stampa locali on line e cartacei.
10. Il Segretario redige il verbale.

10.2 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di coordinamento della Consulta; è composto da almeno 4 membri designati dall'Assemblea dei delegati e dura in carica 3 anni. L'Assemblea può decidere di designare fino ad altri 3 membri, chiamati Consiglieri della Consulta con l'obiettivo di assicurare al suo interno un membro per ogni tipologia di associazione.
2. Il Consiglio Direttivo realizza gli orientamenti e le decisioni scaturite dall'Assemblea: non è previsto per questo alcun compenso. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere ulteriormente disciplinato secondo dettami decisi dall'Assemblea e approvati dal Sindaco.
3. Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore delegato.
4. Le azioni del Consiglio Direttivo, necessarie per dare attuazione alle decisioni del Assemblea, sono assunte, laddove necessario, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo, ovvero la metà dei componenti più uno.
5. Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e dei documenti da sottoporre all'Assemblea dei Delegati.
6. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.
7. Copia dei verbali resta a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di tutti i delegati dell'Assemblea.

10.3 - Ruoli e funzioni del Presidente, Vice Presidente, Segretario

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Delegati, rappresenta la Consulta, ha il potere di firma e diritto di voto.

2. E’ il legale rappresentante della Consulta, ne esercita il potere decisionale e gestionale coadiuvato dal Direttivo, nel rispetto del potere e della dignità degli altri organi.

3. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Caratterizza l’attività della Consulta.

4. In caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente.

5. Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea dei Delegati.

6. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

7. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell’Assemblea, per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e conseguentemente di tutte le cariche associative.

8. Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei Delegati, redige il verbale di ogni seduta in apposito registro sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. Il Segretario ha diritto di voto.

TITOLO III - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI PER SEDI E/O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Art. 11 – Oggetto e finalità

1. Le associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività.

2. Il Comune di Minturno, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del ruolo strategico svolto dalle associazioni nel campo del welfare e dell'aggregazione sociale a tutti i livelli, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità.

3. Nella consapevolezza che gli immobili costituiscono strumento fondamentale per le attività associative, il Comune favorisce l'affidamento dei locali di propria proprietà per i quali sussistono i presupposti di assegnazione alle associazioni, secondo criteri che privilegino la conduzione condivisa degli stessi al fine di consentire, per quanto possibile, la massima soddisfazione delle richieste.

4. Il Comune, con la collaborazione della Consulta delle Associazioni, svolge la necessaria azione di pianificazione delle assegnazioni secondo le modalità indicate nel presente titolo.

5. Per le associazioni di promozione e attività sportiva dilettantistica (di cui al Titolo I, art. 2 comma 7 lett. f), si rimanda al Titolo VI Disposizioni particolari per le Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate e/o riconosciute dal C.O.N.I.

6. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle seguenti strutture, disciplinate con proprio regolamento: Castello di Minturno, Stadio Caracciolo Carafa-R. Conte, Palazzetto dello Sport C. Borrelli di Scauri ed attigua Tensostruttura, campo sportivo "Pirae" di Scauri.

Art. 12 – Requisiti per l'assegnazione

1. Il presente titolo disciplina la concessione in uso di spazi di proprietà comunale, ad Associazioni regolarmente costituite ed in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritte all'Albo Comunale;
- abbiano regolarmente stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni verso terzi - sull'uso delle parti di pertinenza esclusiva e comune - e per incendio;
- abbiano il proprio statuto depositato agli atti del Comune;
- svolgano l'attività associativa nei settori di interesse collettivo previsti dal presente regolamento;

- non abbiano finalità di lucro;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna democratica;
- non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei ovvero esibiscano un provvedimento di sfratto;
- accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento;

2. Le sedi disponibili, compresi gli impianti sportivi e le strutture annesse agli istituti scolastici, vengono assegnate attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:

a) favorire le associazioni presenti da tempo nel tessuto sociale di Minturno, con comprovata attività associativa e con ampia adesione di partecipanti;

b) favorire le associazioni capaci di collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti nel campo dell'associazionismo locale;

c) favorire un equilibrio nella distribuzione dei locali riservando e garantendo, comunque, opportunità di fruizione anche alle Associazioni minori e/o di nuova costituzione.

3. Nelle richieste di assegnazione vanno considerate le disposizioni in materia di convenzioni previste dalle Leggi Regionali (L.R.) n. 29/1993 e n. 22/1999 attinenti alle associazioni iscritte nei registri regionali, fermo restando anche per esse, il possesso dei requisiti sopra indicati.

4. Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi, l'Amministrazione Comunale proporrà, in accordo con la Consulta, formule di convenzione atte a garantire e promuovere la condivisone degli immobili che possano soddisfare, per quanto possibile e sulla base dei criteri di cui al precedente comma, le esigenze di tutti i richiedenti, ottimizzando gli spazi disponibili.

Art. 13 – Locali oggetto di concessione

1. Il Servizio Patrimonio predispone l'elenco dei locali disponibili a sede di associazioni, con indicazione della destinazione d'uso, del canone di concessione/locazione: può essere prevista una tariffa oraria per la concessione in utilizzo occasionale (manifestazioni, eventi, ecc.) e una tariffa mensile per l'assegnazione secondo convenzione. L'elenco degli immobili viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione o che si rendano successivamente disponibili o ad altre necessità.

2. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole Associazioni mediante bando pubblico (per la prima applicazione del presente regolamento, vedasi le disposizioni di cui Titolo VII - Disposizioni Transitorie e Finali) e regolamentate attraverso convenzione di concessione a titolo oneroso che preveda le spese di gestione a carico delle associazioni.

3. La convenzione dovrà riportare l'obbligo di volturazione delle utenze. Nell'impossibilità di volturazione (esempio, locali annessi alle scuole o dove le utenze sono già intestate a persone giuridiche diverse dal comune) si procederà ad un accordo sulla base di una tariffa forfettaria da stabilire tra l'amministrazione comunale, l'intestatario delle utenze e le associazioni assegnatarie.

4. Per gli immobili dati in uso a più conduttori, può essere stipulata una sola convenzione che includa tutte le parti interessate.

5. Le concessioni devono essere registrate nei modi d'uso a carico del conduttore.

6. La conduzione dei locali ad uso condiviso deve essere regolamentata in un Disciplinare interno per l'utilizzo condiviso dell'immobile, sottoscritto tra tutti i assegnatari, allo scopo di definire gli aspetti gestionali derivanti dalla condivisione dell'immobile (spazi, spese canone di concessione e utenze, manutenzione, e gli altri elementi ritenuti opportuni).

7. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo (almeno 20 giorni).

Per gli impianti sportivi utilizzati per campionati nazionali e regionali, la comunicazione deve pervenire all'associazione almeno 30 gg.

In tali circostanze si dovrà prevedere il rimborso al minimo oneroso delle spese di consumo delle utenze, pulizie, ecc.

8. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse, comunicate preventivamente alle Associazioni in modo da organizzare nuovamente le proprie attività

Art. 14 – Durata della concessione

1. La concessione ha, di norma, la durata di anni 3 (tre) dalla data di assegnazione.

2. Nel caso di assegnazioni a seguito di revoche o ritiri, la scadenza della concessione verrà allineata a quella delle concessioni già in essere solo se la sede è già condivisa con altre associazioni.

Art. 15 – Avviso del bando di concessione

1. Il Comune pubblica ogni tre anni, nell'imminenza delle scadenze delle concessioni, un bando per la concessione a titolo oneroso di immobili di proprietà pubblica; il bando è pubblicato altresì ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di nuove disponibilità.

2. L'avviso verrà pubblicizzato attraverso l'Albo pretorio on-line del Comune e con ogni altro mezzo utile a disposizione dell'Amministrazione Comunale, tre mesi prima della scadenza della concessione e/o entro tre mesi dalla disponibilità di nuovi spazi.

3. Nella domanda può essere indicata una preferenza per i locali disponibili. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva, rispettando laddove è possibile, le richieste fatte.

Art. 16 – Istruttoria ed assegnazione

1. La fase relativa all'istruttoria delle domande pervenute al protocollo è curata dal Responsabile del Servizio competente, sulla base di quanto richiesto dall'avviso pubblico. La fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull'avviso pubblico per la presentazione delle domande.

2. Le domande presentate da Associazioni che risultino assegnatarie di locali di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del diritto di prelazione per altri locali e del rimborso delle eventuali spese sostenute e opportunamente documentate per sistemare i locali assegnati e gestiti fino a quel momento (riferimento artt. 19 e 22).

3. La consegna dei locali, è subordinata alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso, secondo l'art 13 comma 2 del presente regolamento, al quale va allegato il Disciplinare interno per l'utilizzo condiviso dell'immobile sottoscritto tra le associazioni assegnatarie della stessa sede.

Art. 17 – Responsabilità ed Assicurazioni

1. Le Associazioni si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi (vedi obbligo stipula polizza assicurativa di cui all'art. 12 del presente titolo) e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi assegnati.

2. Le Associazioni, all'atto della firma della concessione d'uso, devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti i rischi di cui al precedente comma, con impegno a risarcire tutti i danni eventualmente provocati ed esonerando il Comune di Minturno da ogni tipo di responsabilità.

3. Le associazioni assegnatarie, sotto la propria responsabilità, nelle garanzie assicurative previste e previa preventiva comunicazione al Responsabile dell'ufficio competente, possono dare in uso occasionale l'immobile ad altre associazioni per svolgere eventi singolari (riunioni, manifestazioni specifiche, ecc.), in uso gratuito o secondo il canone stabilito dal comune, ma con il rimborso alle associazioni assegnatarie al minimo oneroso delle spese di consumo delle utenze, pulizie, ecc.

Art. 18 – Canone e utenze

1. L'assegnazione del locale è disciplinata da apposito contratto di concessione d'uso della durata di 3 anni.

1.1 Il Responsabile dell'ufficio competente provvede ad attribuire a ciascun immobile il valore di locazione in relazione alla superficie, al numero di vani, alla ubicazione, allo stato di vetustà ed a altri parametri ritenuti utili. L'amministrazione si riserva la facoltà di ridurre in percentuale, le tariffe applicate in virtù:

- delle attività di comprovata rilevanza sociale (90%);
- della promozione all'attività (fisica, ricreativa, creativa, culturale, ecc.) di categorie svantaggiate e di diversamente abili (80%);
- della promozione delle attività culturali, sportive, ricreative, ambientali (70%);
- della comprovata promozione e valorizzazione del territorio attraverso organizzazione e/o partecipazione ad eventi in ambito locale, nazionale e internazionale (70%);
- della concessione in uso esclusivo o condiviso dell'immobile;
- degli oneri di cui l'Associazione (o più associazioni nei casi di condivisione) si faranno carico per spese di **manutenzione ordinaria e straordinaria** (previa autorizzazione dell'assegnatario)**,** di pulizie e decoro degli spazi e delle eventuali migliorie funzionali e decorative apportate.
- della documentazione del bilancio di fine anno dell'Associazione (al fine di favorire le associazioni che realizzano la maggiore percentuale di attività gratuite per l'utenza).

1.2 In caso di assegnazione in corso d'anno, il canone sarà calcolato in proporzione al periodo di effettiva occupazione;

1.3 In caso di assegnazione condivisa della sede, il canone sarà determinato includendo le associazioni assegnatarie in un'unica convenzione e il relativo importo sarà diviso tra le stesse secondo i termini fissati nel Disciplinare interno per l'utilizzo dell'immobile;

1.4 Alla scadenza della concessione il Responsabile del Servizio Patrimonio potrà disporre un aggiornamento degli importi.

2. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione del convenzione in concessione e annualmente entro la ricorrenza della sottoscrizione.

3. Il mancato pagamento entro il 90esimo giorno a decorrere dal termine ultimo, comporterà l'automatica decadenza della concessione per il successivo anno e l'avvio di atti legali, verso i rappresentanti ufficiali delle Associazioni, tesi al recupero del dovuto e la decadenza dal diritto di ricevere contribuiti economici di cui al titolo IV.

Art. 19 – Altre spese

1. Sono inoltre a carico del conduttore:

- il mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali, negli spazi esclusivi e comuni (chiusi ed aperti);

- le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile e infortuni);
- la manutenzione ordinaria;
- lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del Regolamento vigente.

2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.

3. Nei casi in cui la manutenzione straordinaria non possa essere assolta dall'amministrazione, l'associazione, in accordo con il Servizio competente, si può far carico delle spese necessarie chiedendole in detrazione dal canone. Allo scadere della concessione se l'amministrazione non è in condizioni di restituire tali spese si procede al rinnovo della concessione.

4. Non possono essere richieste rimborsi delle spese sostenute qualora il conduttore lascia spontaneamente, per proprie ragioni, l'immobile.

Art. 20 – Referenti degli Uffici comunali

1. Si intendono come unici referenti ufficiali del Comune di Minturno i Presidenti delle Associazioni.

Art. 21 – Vigilanza e custodia

1. Durante l'uso dei locali deve essere presente personale facente parte dell'Associazione che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate.

Art. 22 – Finalità e norme di comportamento generale

1. L'uso degli spazi, destinato ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

2. L'assegnatario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:

a) che nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;

b) di non svolgere attività commerciale concorrenziale attraverso la vendita di alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare o di oggetti, fatte salve le eccezioni previste dalle leggi.

c) di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;

d) che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;

e) di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate e di rispettare le regole di gestione condivise nel Disciplinare interno per l'utilizzo dell'immobile;

f) di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

g) di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;

h) di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;

i) di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà esser data preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;

l) di non eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

m) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;

3. L'Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale ispezioni periodiche presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

4. Le Associazioni assegnatarie di spazi, in relazione al presente regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche o spazi solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato, come previsto dal Titolo V.

Art. 23 – Revoca della concessione d'uso

1. Nel caso in cui il Responsabile di servizio del Comune, o altro dipendente da lui incaricato ovvero personale in organico alla Polizia Locale, verifichino che le Associazioni non adempiano a quanto stabilito dal presente regolamento o riscontrino disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere, il Responsabile di Servizio del Comune contesta per iscritto le inadempienze ai referenti delle Associazioni occupanti la sede.

2. L'Associazione ha facoltà di controdedurre, per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione.

3. Spetterà al Responsabile dell'Ufficio competente, ascoltato il parere della Consulta, verificare le controdeduzioni e decidere se accettarle o applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

4. La revoca della concessione scatterà automaticamente nei seguenti casi:

a) ad un secondo riscontro di inadempienze;

b) per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento;

c) per reiterate inadempienze;

d) nel caso in cui l'Associazione si sciolga.

Art. 24 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano le norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV: CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 25 - Beneficiari

1. L'iscrizione all'Albo è titolo essenziale per l'erogazione delle forme di sostegno di tipo patrimoniale.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità locale.

3. I progetti (eventi, servizi, interventi, ecc.) delle Associazioni possono essere svolti:

a. in ossequio a specifici bandi emanati dal Comune;
b. in autonomia;
c. in collaborazione con il Comune;
d. con il patrocinio gratuito del Comune.

Art. 26 – Criteri e modalità per la concessione di CONTRIBUTI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune. Per i progetti di cui al precedente art. 25 comma 3.a, si applicano le disposizioni specifiche previste nel bando o stabilite dall'Ente.

2. La Giunta Comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente Regolamento, attingendo dal Bilancio comunale e/o da finanziamenti concessi da altri Enti, con riferimento ai seguenti criteri generali in ordine di priorità:

- assenza di finanziamenti di altra provenienza pubblica;
- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative, in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale e valenza e ripercussione extraterritoriale e territoriale;
- incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Associazione nella sua programmazione annuale delle attività;

- attività complessiva dell'Associazione, con particolare riferimento al rilievo civile e sociale delle finalità statutarie annualmente svolte dalla medesima Associazione.

3. Nelle elargizioni dei benefici vanno rispettate le disposizioni vigenti in materia di convenzioni (art.6 comma 2 della L.R. 266/1991 e art.30 della L.R. 383/2000).

26.1 - Contributi per progetti: modalità di richiesta e concessione

1. La domanda di contributo per i progetti (eventi, manifestazioni, iniziative specifiche, ecc.), svolte dai soggetti ammissibili, deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, tramite inoltro della richiesta su modello D, firmato dal legale rappresentante e corredato dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione dei destinatari, del periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate (inizio e fine progetto/iniziativa);
- preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico;
- bilancio previsionale di spesa per l'iniziativa e/o progetto a cui si riferisce la richiesta di contributo e prospetto analitico dei costi;
- altro materiale ritenuto utile per la presentazione dell'iniziativa e/o progetto (progetto analitico, materiale di stampa, ecc.)

2. La Giunta Comunale, con propria Deliberazione, assegna l'eventuale contributo finanziario, che sarà erogato con un acconto in misura massima del 30%.

3. II saldo del contributo assegnato sarà erogato a seguito di presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, della seguente documentazione:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, distinte per singole voci, firmato dal Presidente o dal Legale Rappresentante;
- copie della suddetta documentazione contabile (gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune);
- autocertificazione a firma del Presidente o dal Legale Rappresentante, che i documenti contabili, presentati a rendiconto, non sono stati prodotti e non lo saranno a giustificazione di altri contributi ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti e/o privati;
- indicazione dell'entità di eventuali sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute.

4. Il contributo potrà essere revocato e/o ridotto qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente Regolamento.
5. Nel caso in cui dal rendiconto economico si rilevi che l'iniziativa si è chiusa in attivo, il saldo del contributo comunale verrà decurtato fino alla concorrenza di tale importo attivo.
6. Qualora la spesa risultasse inferiore a quanto anticipato in sede di acconto, l'eccedente dovrà essere restituito.
7. Nel caso in cui la manifestazione per la quale è stato chiesto il contributo non dovesse avere luogo, dovrà essere restituita l'intera somma erogata in sede di acconto entro 30 giorni dalla data prevista per l'evento.

Art. 27 - Oneri a carico dei beneficiari

I soggetti che ricevono contributi di cui agli articoli del presente Titolo IV sono tenuti a far risultare, dagli atti e dai mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative di cui trattasi, che le stesse sono realizzate con il contributo e/o il patrocinio del Comune di Minturno. In caso di concessione del patrocinio gratuito o di contributo, tale pubblicità avverrà riportando lo stemma del Comune su tutto il materiale e su tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione delle iniziative.

TITOLO V - CONCESSIONE DI BENEFICI DIVERSI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

IL PATROCINIO GRATUITO

Art. 28 – Finalità

1. Il presente articolo determina i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, connessi alla concessione del patrocinio gratuito del Comune di Minturno per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgano all'interno del territorio cittadino.
2. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative fuori territorio, che rivestano comunque un particolare rilievo e che abbiano legami diretti con il Comune.

Art. 29 -Beneficiari

1. Il patrocinio gratuito è concesso a:
a) Associazioni, Istituzioni ed altre Organizzazioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
b) soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività che sono realizzate con il patrocinio del Comune o della Città di Minturno.
3. La concessione del Patrocinio gratuito non è subordinata all'iscrizione all'Albo delle Associazioni e dei Comitati.

Art. 30 - Contenuti

1. Il patrocinio gratuito ad iniziative e a manifestazioni consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il patrocinio gratuito è concesso per iniziative e manifestazioni di significato sociale e prestigio cittadino.
3. Il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro.
4. La concessione del patrocinio gratuito non comporta contribuzione monetaria.

Art. 31 - Presentazione delle domande

1. Le domande di patrocinio gratuito sono sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Ente o dal soggetto richiedente ed illustrano le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
2. Le domande di patrocinio gratuito sono trasmesse al Comune di Minturno almeno un mese prima della data di svolgimento dell'iniziativa, utilizzando il modello G e viene concesso formalmente con nota del Sindaco o dell'Assessore competente o comunicazione dell'Ufficio competente.
3. Per effetto della concessione del patrocinio gratuito, il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa.
4. Il richiedente può affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata, dando comunicazione degli estremi identificativi della stessa.

Art. 32 - Concessione del Patrocinio

1. La concessione del patrocinio gratuito è motivata sulla base:
   - della promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune, in particolare nel campo della cultura, della storia e delle tradizioni minturnesi;
   - della rilevanza dell'iniziativa, con riferimento a obiettivi generali e compiti del Comune di Minturno;
   - del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
   - dell'interesse del Comune di Minturno alla realizzazione dell'iniziativa.
2. La Giunta Comunale può concedere patrocini le cui richieste, per eventi di particolare rilevanza o promossi da Enti pubblici o privati, non programmabili, legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui all'articolo 31.

LOCALI, SPAZI, SERVIZI E ATTREZZATURE

Art. 33 – Concessione di beni, spazi, attrezzature

1. Il Comune può altresì sostenere le Associazioni attraverso:
   a) fornitura di prestazioni e/o servizi;
   b) concessione in uso gratuito di luoghi (diversi dalla sede), strutture, spazi anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali.
2. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera b) del precedente comma è soggetta alla disciplina di apposita convenzione da stipularsi fra le parti.

Art. 34 – Modalità di concessione

1. Previa domanda da presentarsi di norma 15 giorni prima del previsto utilizzo (Mod. E), i beni di proprietà del Comune (attrezzature, strutture, spazi e beni immobili) possono essere concessi in uso

ai soggetti di cui all'art. 3 per l'organizzazione e realizzazione, senza scopo di lucro, di specifiche manifestazioni ed iniziative concernenti attività di cui ai settori elencati all'art. 2 comma 7.

2. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere assegnate: a titolo gratuito, con richiesta di idonea cauzione, con richiesta di pagamento delle spese di gestione degli spazi, strutture, attrezzature oggetto della concessione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 35 – Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") e della L.R. 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali), le modalità di affidamento e della gestione di impianti sportivi comunali al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

2. Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse presenti nel territorio, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività al fine di:

a. diffondere lo sport in ogni sua forma ed espressione con particolare riguardo all'attività sportiva agonistica giovanile e delle attività rivolte alle categorie svantaggiate;
b. concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
c. dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
d. realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali associazioni sportive dilettantistiche, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero";

4. Ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Art. 36 – Requisiti per l'assegnazione

1. Possono partecipare all'assegnazione in concessione a titolo oneroso delle strutture sportive comunali, le associazioni di promozione e attività sportiva dilettantistica di cui al Titolo I, art. 2 comma 7 lett. f).

2. Le Associazioni richiedenti devono essere regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Minturno.

Art. 37 – Locali oggetto di concessione

1. L'uso di impianti sportivi, di proprietà del comune di Minturno o annessi agli istituti scolastici di pertinenza comunale, avviene per mezzo di concessione a titolo oneroso.

2. Gli impianti sportivi vengono indicati nell'elenco predisposto dal Responsabile dell'ufficio competente, con l'indicazione della seguente classificazione per tipologia, secondo la normativa delle F.S.N., E.P.S e D.A. riconosciute dal CONI:

- **TIPOLOGIA "A":** Impianti adatti allo svolgimento di Campionati Nazionali;
- **TIPOLOGIA "B":** Impianti adatti allo svolgimento di Campionati Regionali;
- **TIPOLOGIA "C":** Impianti adatti allo svolgimento di Campionati Provinciali;
- **TIPOLOGIA "D":** Aree adatte a promozione sportiva, socio- sportiva e ludica.

At. 38 – Durata della concessione

1. La concessione in uso dell'impianto ha durata triennale e dà diritto ad esercitare, negli orari di utilizzo concessi, esclusivamente le attività sportive indicate nel progetto presentato all'atto della domanda.

2. L'assegnazione in uso sarà rilasciata alle associazioni sportive seguendo l'ordine della graduatoria determinata del Responsabile del servizio competente, sentito il parere della Consulta.

3. L'assegnazione in uso, per gli impianti annessi agli istituti scolastici deve tener conto del parere di compatibilità del Dirigente Scolastico per l'uso delle palestre e degli impianti sportivi.

Art. 39 – Avviso del bando di concessione

1. Si rimanda a quanto disposto dal Titolo III, art. 15.

Art. 40 – Istruttoria ed assegnazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo II, art. 16, le associazioni sportive dovranno altresì presentare:

1. programma delle attività sportive che si intendono svolgere con l'indicazione delle discipline da praticare all'interno di ogni palestra o impianto richiesto in base all'elenco predisposto dal comune, a seconda delle varie categorie di classificazione A, B, C o D;
2. copia (se svolta) di **programmi già realizzati in forma gratuita** o con contributo, nel triennio precedente al presente Bando, relativi a progetti certificati, anche in collaborazione Enti pubblici e finalizzati alla:

- promozione e diffusione della pratica sportiva;
- promozione e diffusione della pratica sportiva rivolta a categorie svantaggiate, atleti diversamente abili (con idonea certificazione rilasciata) e persone over 65, con indicazione delle attività sportive svolte.

2. indicazione delle fasce orarie e dei giorni richiesti per l'utilizzo degli impianti.

3. indicazione degli Istruttori sportivi e dei titoli da loro posseduti, secondo quanto indicato nel bando, con riferimento alle seguenti qualifiche: Laurea in scienze motorie, Tecnico delle F.S.N. o degli E.P.S., Qualifica di tecnico C.I.P./C.O.N.I., precisando che le suddette qualifiche dovranno essere riferite alle attività che si intendono svolgere nel programma presentato. Se nel corso della stagione sportiva si rendesse necessario sostituire uno o più istruttori indicati, bisognerà darne comunicazione scritta all'Ufficio competente e, per conservare il punteggio acquisito, sostituire lo stesso con un altro istruttore avente gli stessi titoli;

4. autocertificazione (solo per le associazioni già assegnatarie) dell'avvenuta fruizione di impianti sportivi annessi ad istituti scolastici comunali per il triennio precedente, anche per effetto della legge 23/96, specificando di quale Istituto scolastico (sede/nome del plesso) si tratta;

5. attestazione, rilasciata da parte delle F.S.N. o dagli E.P.S. o D.A, di partecipazione nel triennio precedente, ai rispettivi campionati con indicazione specifica delle categorie (Nazionali, Regionali e Provinciali) e degli atleti tesserati con la specificazione degli agonisti (F.S.N., D.A:), giovanili (F.S.N.), promozionale-amatoriale. E' prevista l'autocertificazione a cui dovrà far seguito il documento;

6. attestazione di esperienze organizzative nell'ambito sportivo, riconosciute e/o in collaborazione con F.S.N. o E.P.S. con certificazione ufficiale (manifestazioni a carattere regionale, nazionale o superiore);

7. certificazione dei riconoscimenti C.O.N.I. da parte delle Federazioni Sportive Nazionali per la disciplina di riferimento.

8. Tutti i dati comunicati saranno trattati come stabilito dalla vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali (legge 196/2003).

9. ogni Associazione potrà presentare **un'unica domanda**, con massimo due indicazioni, specificando la categoria dell'impianto richiesto (A, B, C) e la denominazione; ogni associazione potrà rimanere aggiudicataria di due sedi solo nel caso in cui uno degli impianti non si presti all'utilizzo in qualunque condizione atmosferica oppure per particolari esigenze di campionato.

10. per ogni palestra o impianto sportivo di categoria A, B e C o D verrà redatta una graduatoria. Le fasce orarie disponibili verranno assegnate seguendo l'ordine della graduatoria fin ad esaurimento delle stesse. Una apposita Commissione è incaricata di esaminare le domande di concessione, sentito il parere anche della Consulta.

11. L'Amministrazione Comunale ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti; le verifiche e i controlli potranno essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive, e/o dietro segnalazione dei Dirigenti scolastici.
12. Eventuali ulteriori richieste di utilizzo provenienti da associazioni che per svolgere la loro attività necessitino degli spazi in oggetto, non appartenenti alle fattispecie sopra descritte, potranno essere valutate da parte dell'amministrazione nell'ambito di eventuali fasce residuali di disponibilità degli impianti risultanti dopo l'assegnazione prevista dalla graduatoria.
13. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo (almeno 20 giorni). Per gli impianti sportivi utilizzati per campionati nazionali e regionali, la comunicazione deve pervenire all'associazione almeno 30 gg. prima.
14. Le associazioni sportive possono rinunciare o ridurre l'orario concesso, senza oneri o riduzione delle tariffe pattuite per il periodo già stabilito, mediante comunicazione scritta da produrre con un anticipo di almeno dieci giorni. In nessun caso l'assegnatario potrà cedere il proprio monte ore o parte di esso ad altra associazione, società o ente.

Art. 41 – Responsabilità ed Assicurazioni

1. L'assegnatario si impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dall'assegnatario nelle ore assegnate, nell'ambito degli spazi avuti in concessione. L'assegnatario dovrà controllare lo stato degli impianti sportivi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente all'Istituto ed al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone. Nel caso di danni all'impianto e/o alle attrezzature nelle ore di utilizzo dello stesso, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Quest'ultimo verificherà l'entità del danno e la quantificazione della spesa che sarà a totale carico dell'Associazione sportiva nel caso in cui il danno sia dovuto ad azione nella quale si configura dolo, negligenza o colpa grave.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale fisserà un termine entro il quale l'Associazione sportiva dovrà ripristinare lo stato ottimale dei luoghi.
3. Decorso inutilmente detto termine, la concessione potrà essere revocata, fatte salve ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto.
4. Nessuna responsabilità per danni e/o incidenti a persone e/o a cose potrà essere imputabile all'Amministrazione Comunale per effetto della concessione. A garanzia di eventuali danni che

potrebbero essere arrecati all'impianto, alle persone e/o alle cose, l'assegnatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che includa polizza incendio.

Art. 42 – Canone e utenze

1. Si rimanda a quanto disposto dal Titolo III, artt. 13, 17 e 18.

Art. 43 – Altre spese

1. Si rimanda a quanto disposto dal Titolo III, art. 19, esclusi gli impianti annessi agli istituti scolastici, per i quali valgono le indicazioni di cui al successivo art. 45 lett. k.

Art. 44 – Referenti degli Uffici comunali

1. Si rimanda a quanto disposto dal Titolo III, art. 20.

Art. 45 – Vigilanza e custodia

1. L'assegnatario nella persona del legale rappresentante dovrà impegnarsi:

a. ad assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività che si svolgerà negli impianti sportivi con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando il Comune di Minturno e/o l'Amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose legate all'attività. I singoli partecipanti alle attività devono essere assicurati;
b. a risarcire eventuali danni arrecati in conseguenza dell'attività svolta negli impianti predetti;
c. a stipulare apposita polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi e incendio e consegnare copia della polizza all'ufficio patrimonio del Comune di Minturno e/o all'istituto scolastico (in caso di struttura scolastica), prima dell'inizio dell'attività;
d. ad incaricare a presenziare alle attività i dirigenti responsabili dell'Associazione i cui nomi vanno comunicati tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività, sia all'istituto scolastico sia all'amministrazione Comunale; analogamente va comunicata ogni eventuale variazione dei nominativi precedentemente comunicati;
e. ad avere, all'interno dell'impianto sportivo assegnato e durante lo svolgimento delle attività, un defibrillatore, con indicazione del soggetto incaricato dalla ed autorizzato all'utilizzo dello stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f. a non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti, salvo i casi autorizzati relativamente alle specificità sportive, né cedere a terzi la concessione;
g. a vietare l'accesso agli estranei negli impianti sportivi, salvo se autorizzati;

h. a provvedere, all'interno dell'orario concesso, alla pulizia dei locali e spazi concessi in uso. Questi debbono essere rilasciati agibili ed in idoneo stato, con particolare riguardo alla situazione igienico sanitaria ed a restituire, quindi, al termine dell'attività, gli impianti in perfetto stato, provvedendo anche alla disinfezione dei servizi igienici;
i. a contenere il numero dei partecipanti alle attività nei limiti della capienza dell'impianto;
j. a sospendere immediatamente l'utilizzo degli impianti sportivi per sopraggiunti motivi ostativi o in caso di revoca o sospensione della presente concessione, che può essere disposta, senza alcun preavviso, in qualsiasi momento da questa Amministrazione per provate inadempienze, per il mancato rispetto anche di un solo degli obblighi previsti nella concessione oppure a seguito di ripetute segnalazioni da parte delle autorità scolastiche circa il non corretto utilizzo degli impianti;
k. a versare il corrispettivo fissato per la concessione in uso, comprensivo di tutte le voci di spesa individuate, per quanto riguarda gli impianti annessi agli istituti scolastici, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite con il Dirigente Scolastico.
l. ad assolvere agli adempimenti di cui ai punti c), d) ed e) prima dell'inizio delle attività e senza i quali non sarà possibile utilizzare l'impianto sportivo;
m. ad utilizzare tutti gli spazi orari attribuiti dalla concessione ed a comunicare tempestivamente eventuali riduzioni di orario createsi a fronte di diverse esigenze dell'associazione richiedente.

Art. 46 – Finalità e norme di comportamento generale

1. Per quanto non espressamente indicato nell'articolo precedente, si rimanda a quanto disposto dal Titolo III, art. 22.

Art. 47 – Revoca della concessione d'uso

1. La concessione può essere revocata secondo le modalità previste dal Titolo III art. 24, salvo quanto specificato di seguito, valido solo per gli impianti sportivi.
2. La concessione sarà revocata automaticamente se l'assegnatario non avrà iniziato l'attività entro trenta giorni dal rilascio della concessione o dai tempi di inizio svolgimento previsti dal campionato e se l'impianto non viene utilizzato per un periodo continuativo di trenta giorni (escluso il periodo estivo).

Art. 48 – Rinvii

1. Per tale disposizione si fa riferimento al TITOLO VII – Disposizioni transitorie e Finali.

TITOLO VII - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Oggetto

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti e le norme comunali in contrasto con la regolamentazione suddetta.

Questo Regolamento rende inefficace e sostituisce il Regolamento di gestione e l'Albo delle Associazioni previgente, istituito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 21/12/2010.

Art. 50 - Disposizioni per il Titolo I

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è istituito il nuovo *Albo Comunale delle Associazioni*: le associazioni, in possesso dei requisiti previsti, che intendono iscriversi a detto Albo presentano la domanda di iscrizione entro il 25 Marzo 2016 con le norme stabilite negli art. 2 e 3.

2. L'Amministrazione comunale, contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, emana un avviso pubblico per l'iscrizione delle Associazioni all'Albo, l'adesione alla Consulta e la richiesta degli immobili disponibili, secondo l'elenco predisposto e pubblicato dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici-Ufficio Patrimonio.

3. Entro l'8 aprile 2016 il Responsabile del Servizio Affari Generali provvede alla pubblicazione dell'Albo provvisorio delle Associazioni sul sito istituzionale del Comune, sulla base delle varie istanze pervenute.

3. Entro il 30 aprile 2016 il Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà a verificare la rispondenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, a produrre le eventuali osservazioni per i casi di non conformità rilevati e, a seguito dei riscontri pervenuti da parte delle Associazioni interessate, ad aggiornare l'Albo Comunale, escludendo quelle per le quali è comprovata l'assenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 51 - Disposizioni per il Titolo II

1. Le Associazioni interessate ad aderire alla Consulta, contestualmente alla richiesta di iscrizione, indicheranno i nominativi dei due rappresentanti, precisandone anche la titolarità e la supplenza, individuati per partecipare alla Consulta stessa.

2. Entro 7 giorni dall'approvazione dell'Albo, l'Amministrazione procederà con la convocazione delle Associazioni registrate per la costituzione della Consulta.

Art. 52 - Disposizioni per il Titolo III

1. In sede di prima applicazione, contemporaneamente all'avviso di iscrizione all'Albo e di adesione alla Consulta, il Responsabile del Servizio Tecnico-Lavori Pubblici-Ufficio Patrimonio provvederà a pubblicare sul sito del Comune l'avviso per l'assegnazione degli immobili di cui al titolo III, con l'elenco degli immobili comunali disponibili.

2. Le Associazioni interessate alla concessione di immobili comunali e in possesso dei requisiti previsti, contestualmente alla richiesta di iscrizione, indicheranno anche l'immobile per il quale richiedono l'assegnazione con le modalità previste.

3. La richiesta dell'immobile ha valore indicativo: l'assegnazione sarà determinata dalle modalità stabilite dall'avviso e dal presente Regolamento, previa verifica di sussistenza anche dei requisiti di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

4. Le assegnazioni definitive dovranno tener conto anche del periodo precedente di assegnazione (disposta con convenzione) e saranno rese pubbliche dal Responsabile del Servizio Tecnico-Lavori Pubblici entro 10 giorni dalla convocazione della Consulta, per l'acquisizione del parere di merito.

5. Il perfezionamento delle concessioni, da eseguirsi entro i successivi 10 giorni, avverrà con la stipula delle convenzioni secondo quanto previsto al Titolo III.

Art. 53 – Validità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. ..... del ……., che lo ha approvato ed ha istituito l'Albo delle Associazioni, previsto dall'art. 38 dello Statuto Comunale.